



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: CED

DETERMINA N. 48 DEL 20/01/2023

**OGGETTO: PROGETTO PNRR PADIGITALE 2026 MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MISURA 1.4.3 – APP IO – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
CIG 9600702DE9, CUP I41F22000870006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12 aprile 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 13 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022-2024;

Visto il decreto dirigenziale n. 28 in data 01.06.2022 con il quale è stato individuato il responsabile del servizio;

Visto l'articolo 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000, che disciplinano l'esercizio provvisorio del bilancio;

Dato atto che la spesa è esclusa dal rispetto del limite perché non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ferme restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione [...]»;*

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]*»;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «*[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

Vista la pubblicazione dell'Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni di Aprile 2022 che prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro a favore dei Comuni Italiani, con l'obiettivo di aiutare l'adozione e l'attivazione di servizi su app IO;

Considerato che il Comune di Vimercate:

- in data 19.05.2022 ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso cui sopra, richiedendo il finanziamento per n. 20 servizi;
- in data 13.08.2022 (prot. n. 35594/2022) ha ricevuto il decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ammissione al finanziamento per un importo complessivo pari ad €. 14.560,00;
- deve procedere all'attuazione del progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso;
- deve rispettare la scadenza di contrattualizzazione del 30/01/2023;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «*Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*»;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermo restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli "strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A." (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dalle centrali regionali (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Sistema telematico regionale, ecc.);

Visto L'art. 53, comma 1, D.L. 77/2021 recante "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" a tenore del quale *"1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento";*

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Dato atto che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

Considerato che con decreto n. 2 del 13.01.2023 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Visto l'art. 6 *bis* della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Visti altresì l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*;

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostaive previste dalla succitata norma;

Dato atto della necessità di affidare il servizio relativo alla misura 1.4.3 – App IO secondo quanto indicato nell'allegato 2 della presente determinazione e con le seguenti caratteristiche:

- Supporto all'adesione App IO come delegati nominati dall'Ente;
- Supporto alla comunicazione rispetto alla misura 1.4.3 del PNRR;

- Creazione dei servizi su Backoffice IO dell'Ente per 6 nuovi servizi;
- Attivazione e installazione su SW e collaudo su App IO con Servizio SaaS già compreso nel canone di manutenzione attivo.

Considerato di prevedere una durata contrattuale pari a 8 mesi, con rispetto assoluto delle tempistiche PaDigitale 2026;

Considerato che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 5.000,00 (Iva esclusa);

Viste le linee guida n. 8 dell'ANAC nella quale l'Autorità ha affermato che “...un servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno” e che nei casi di infungibilità dei servizi richiesti, il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza”;

Richiamato l'art. 63 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara:

“b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) *omissis.....*
- 2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;”*

Visto che la società Maggioli è proprietaria della piattaforma informatica SicraWeb ed è quindi, per ragioni prettamente tecniche, l'unica in grado di assolvere al completamento dei servizi relativi alla Misura 1.4.3 App IO – Comuni del PNRR;

Acquisita a seguito di trattativa diretta MePa Consip inoltrata all'operatore economico Maggioli S.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8-Codice Fiscale 06188330150/Partita IVA 02066400405, l'offerta tecnico-economica relativa al servizio Misura 1.4.3 PagoPa – Comuni del PNRR per un importo complessivo offerto pari ad € 4.500,00 IVA esclusa;

Considerato:

- che l'operatore Maggioli s.p.a. ha presentato un'offerta tecnico-economica rispondente ai requisiti tecnici fissati dall'AGID e pienamente idonea sotto il profilo tecnico-funzionale-prestazionale a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico specifico sottesi all'affidamento;
- che, pertanto, sono soddisfatti i principi di qualità della prestazione e di efficacia, come stabiliti dall'art. 30, comma 1, DLgs. 50/2016;
- che il prezzo proposto è in linea con l'attuale mercato e che viene pertanto soddisfatto il principio di economicità di cui all'art. 30, comma 1, DLgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

Dato atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, DL 77/2021, ha acquisito di una autocertificazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; ha verificato la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione mediante consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e può procedere all'immediata stipula del contratto;

Tenuto conto che l'operatore economico ha dichiarato di aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 47, c. 4 del D.L. 77/2021 e che si è impegnato, ai sensi dell'art. 47, c. 7, D.L. 77/2021, in caso di nuove assunzioni eventualmente necessarie per eseguire il servizio affidato, ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 47, c. 4, D.L. 77/2021;

Considerato che per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, D.L. 77/2021 e dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

Dato atto che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, recante «*individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*», ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Di dare atto della regolarità e delle motivazioni dell'affidamento, come meglio specificato in premessa;

di affidare in via definitiva il completamento dei servizi relativi al progetto PNRR PaDigitale 2026 - misura 1.4.3 PagoPa – Comuni - al fornitore Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8 Codice Fiscale 06188330150/Partita IVA 02066400405, codice fornitore 384108, ritenuto idoneo;

di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

di dare atto che con decreto n. 2 del 13.01.2023 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e che rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

di impegnare e imputare la spesa complessiva € 4.880,00 (IVA compresa) al capitolo 01081.03.17691 "PNRR – M1C1 INV 1.4 – CUP I41F2200087000 – PaDigitale 2026-App IO" del bilancio 2022-2024 - anno 2023, dotato della necessaria disponibilità;

di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è: 9600702DE9;

di dare atto che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è quello relativo all'esercizio 2022 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

di dichiarare che la spesa imputata all'esercizio 2023 sarà esigibile entro il 31/12/2023;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Allegati:

- Offerta economica
- Richiesta preventivo/offerta pubblicata in Consip con trattativa diretta 3393063



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERETTA CARMEN